COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n 10153

Ordinanza n. 58 /2021

Oggetto: Sospensione temporanea della circolazione e della sosta dei veicoli in Piazza Matteotti e in Corso Italia in occasione di serate musicali per il 9-16 e 30 luglio e 20- 27 agosto 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta del 5/7/2021 a firma della sig.ra Beatrice Barbizzi, generalizzata agli atti, in qualità di titolare del pubblico esercizio sito in Piazza Matteotti 41, pervenuta il 6/7/2021 al n. 10030 del protocollo comunale, intesa ad ottenere la sospensione della circolazione e della sosta dei veicoli nella Piazza Matteotti, per facilitare il distanziamento sociale in occasione di serate musicali previste nella piazza medesima nei giorni 9-16 e 30 luglio e 20 e 27 agosto 2021, dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno seguente;
Ritenuto necessario regolamentare per la salvaguardia della pubblica incolumità, la circolazione e la sosta dei veicoli nella Piazza Matteotti e nel Corso Italia, interessati dalle manifestazioni anzidette;
Sentite le indicazioni espresse, al riguardo, dall'Amministrazione Comunale in data 6/7/2021;
Visto l'articolo 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii.;
Richiamato il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120;
Visti gli artt. 107 e 109 –comma 2°- del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Richiamato il provvedimento sindacale n. 5 del 29/6/2021 inerente alla responsabilità del servizio di P.M.;

O R D I N A

E' fatto temporaneo divieto di sosta e di circolazione in Piazza Matteotti e nel Corso Italia per i giorni 9-16-30 luglio e 20-27 agosto 2021, dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno seguente e, comunque, fino al termine degli eventi.
I mezzi di soccorso, di emergenza e quelli delle forze dell'ordine in servizio, sono esentati da tali prescrizioni.
Tali divieti saranno indicati da apposita segnaletica mobile da installarsi a cura e sotto la responsabilità della richiedente, cui il presente atto viene notificato.
Le prescrizioni della presente ordinanza si intendono tacitamente revocate qualora, per qualsiasi evenienza, il previsto evento non abbia luogo nelle date stabilite.
Il presente provvedimento è, in ogni caso, subordinato al pieno rispetto delle vigenti misure per il contenimento del Covid-19.

Avverte

ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Ancona entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.
Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
Dalla civica residenza, 7 luglio 2021

Il Responsabile del Servizio di P.M.
dott.ssa Mariarita Vertecchi